

Escluse le comunicazioni Enea dalla sanatoria sugli errori

Pace fiscale

In caso di errore significativo o di omissione si applica l'istituto della remissione

Situazione equiparabile a quella delle opzioni di cessione e sconto

Giorgio Gavelli
Giuseppe Latour

Comunicazioni Enea relative all'ecobonus fuori dal perimetro della sanatoria sugli errori formali. Per la loro omissione l'unico rimedio (da esercitare nei termini previsti) è quello della remissione in bonis. La circolare n. 2/E sulla tregua fiscale chiarisce un aspetto sul quale non c'era un'indicazione esplicita nella precedente circolare n. 19/E del 2020. Si apre, così, la strada a una conclusione simile in materia di errori commessi nelle comunicazioni di opzioni di cessione e sconto in fattura. Anche in questo caso, infatti, l'Agenzia ha ammesso la remissione (circolare n. 33/E/2022); andrebbe, quindi, esclusa la sanatoria.

L'orientamento sulle comunicazioni Enea è riportato a pagina 9 della circolare n. 2/E. Qui si legge che «sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l'accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato, tant'è che il legislatore ha previsto l'istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile». Quindi, sono escluse le comunicazioni che contengono elementi sostanziali per l'accesso all'agevolazione, per le quali è appunto previsto – in caso di errore significativo od omissione – l'istituto della remissione in bonis.

Tra le comunicazioni «escluse dalla sanatoria in commento» – dice ancora la circolare – rientra, quindi, anche quella destinata all'Enea. Questo è «uno dei documenti necessari per poter beneficiare della detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici». Il fatto che la co-

municazione sia un requisito essenziale per le detrazioni, peraltro, è stato confermato anche da una recente ordinanza della Cassazione (n. 34151 del 21 novembre 2022), esplicitamente citata dalla circolare. E proprio le caratteristiche di questa comunicazione rimandano alla remissione in bonis.

Un ragionamento simile si può fare, allora, anche in materia di opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura. Su questo punto la circolare 33/E del 2022 prevede che «in presenza di determinate condizioni è comunque consentito trasmettere la comunicazione anche successivamente» ai termini ordinari (il 16 marzo dell'anno successivo a quello nel quale sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, salvo proroghe), applicando l'istituto della remissione in bonis. L'applicazione della remissione, però, porterebbe a escludere anche in questo caso la possibilità di accedere alla sanatoria degli errori formali. Comunicazione Enea per l'ecobonus e opzioni per la cessione e lo sconto in fattura sarebbero, in sostanza, perfettamente equiparate quanto a rimedi possibili.

Diversamente, come ricorda la stessa circolare n. 2/E, dalle comunicazioni Enea previste per gli interventi "bonus casa" caratterizzati da risparmio energetico (non, quindi, "ecobonus"), le quali non costituiscono un adempimento sostanziale (Risoluzione n. 46/E/2019) e quindi, anche se omesse, non fanno perdere il diritto alla detrazione. Potrebbero rientrare teoricamente nella sanatoria ma, non avendo una sanzione specifica, non ne vale la pena.

In molti si chiedono, infine, come sanare il tardivo deposito in Comune della asseverazione sulla classe di rischio ("allegato B") indispensabile per fruire del sismabonus, da effettuare contestualmente alla richiesta del titolo urbanistico ovvero, dal 16 gennaio 2020, «tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori» (articolo 3 Dm n. 58/2017). Alcuni uffici stanno contestando il bonus anche per pochi giorni di ritardo, ma è evidente che anche questa irregolarità (peraltro non prevista dalla legge a pena di decadenza del beneficio) deve avere una forma di correzione, presumibilmente la remissione in bonis (se assimilata alla comunicazione Enea), se non la sanatoria irregolarità formali.

In sintesi

1

I PALETTI

Le comunicazioni Enea

Secondo la circolare 2/E le comunicazioni Enea relative all'ecobonus, in caso di omissione, possono essere sanate solo attraverso la remissione in bonis e non con la sanatoria degli errori formali. La comunicazione, infatti, contiene elementi sostanziali per accedere all'agevolazione

2

LE OPZIONI

Cessione e sconto

Un trattamento simile alle comunicazioni Enea dovrebbero riceverlo le opzioni di cessione e sconto in fattura. Anche per questa la circolare 33/E del 2022 prevede la possibilità di rimediare agli errori attraverso l'istituto della remissione in bonis

Per non perdere la detrazione la strada della remissione in bonis

L'alternativa

Il termine scade alla prima dichiarazione dei redditi successiva ai 90 giorni

Massimo Romeo

In caso di detrazione di spese per il risparmio energetico, la mancata comunicazione all'Enea non comporta l'immediata decadenza dal beneficio poiché si ha la possibilità di rimediare attraverso una "remissione in bonis" entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva alla scadenza del termine, fatto salvo il pagamento della sanzione prevista. Questo termine comprende anche quello di tolleranza previsto dall'articolo 2 del Dpr 22/1998, non sussistendo alcun divieto espresso.

Così ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza 5280/2022. Nel caso affrontato le Entrate avevano emesso una cartella di pagamento nei confronti di due contribuenti dopo un controllo formale sul modello 730/2015 presentato tramite Caf. I contribuenti ricorrevano sostenendo di avere presentato docu-

mentazione sufficiente per le per interventi di recupero del monio edilizio e, con riguardo a interventi di risparmio energetico, testavano l'asserita tardività presentazione della pratica all'Agenzia.

A seguito del ricorso dell'Agente contro la sentenza di primo grado aveva dato ragione ai contribuenti. La Corte conferma che, in mancanza di una norma esplicita, la decadenza dal beneficio potrebbe essere riconsiderata, diversamente dal caso di decadenza per omissione di «solamente in caso di dichiarazioni omesse o contenente errori formali, non consentendo il controllo dell'adempimento dei dati esposti e del diritto alla detrazione». Per la Corte la decadenza dalla mancata comunicazione all'Enea, se non sono contestate specifiche violazioni a seguito di verifiche, ispezioni o accertamenti, quindi l'immediata decadenza dal beneficio, poiché si ha la possibilità di rimediare attraverso una "remissione in bonis" entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva alla scadenza del termine, oltre al pagamento della sanzione. Tale termine, conclude la Corte, comprende anche quello di tolleranza previsto dall'articolo 2 del Dpr 22/1998 (90 giorni oltre la scadenza), non sussistendo alcun divieto in tal senso.